STATUTO

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una Fondazione denominata "Istituto tecnico superiore per le Nuove tecnologie per il Made in Italy - Ambito specifico Sistema Moda", in forma abbreviata "ITS MI.TI "Tecnologie e Innovazione per il Made in Italy", con sede in Martina Franca (TA).

Essa risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di fondazioni, disciplinato dal Codice Civile (articoli 14 e seguenti) e leggi collegate (D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, articolo 1, comma 1). La Fondazione non ha scopo di lucro.

La Fondazione, ai sensi del combinato disposto del Decreto Interministeriale n. 93 del 7 febbraio 2013 e dell'articolo 3, comma 26, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (abrogato dal 19 aprile 2016 (articolo 217 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50)) e s.m.i., è ricompresa tra gli organismi di diritto pubblico, dotati di autonomia statutaria, didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa, finanziaria e non persegue fini di lucro, non può distribuire utili.

Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito regionale e nazionale, anche con riferimento a iniziative dell'Unione Europea.

Art. 2 - Finalità

In relazione alle priorità strategiche per lo sviluppo economico del Paese e negli ambiti e secondo le priorità indicati dalla programmazione regionale, la Fondazione persegue le finalità di promuovere la diffusione della cultura tecnica e scientifica nonchè di sostenere le misure per lo sviluppo dell'economia e le politiche attive del lavoro.

La Fondazione opera sulla base di piani triennali con i seguenti obiettivi:

- assicurare, con continuità, l'offerta di tecnici superiori a livello post-secondario in relazione a figure che rispondano alla domanda proveniente dal mondo del lavoro, pubblico e privato, in relazione al settore di riferimento, sopra indicato, mediante progettazione condivisa;
- sostenere l'integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, con particolare riferimento ai poli tecnico-professionali di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito in Legge 2 aprile 2007 n. 40, per diffondere la cultura tecnica e scientifica;
- sostenere le misure per l'innovazione e il trasferimento

tecnologico alle piccole e medie imprese;

- diffondere la cultura tecnica e scientifica e promuovere l'orientamento dei giovani e delle loro famiglie verso le professioni tecniche;
- stabilire organici rapporti con i fondi interprofessionali per la formazione continua dei lavoratori;
- tutelare e assistere le attività imprenditoriali del lavoro e delle disabilità nel settore di riferimento.

Art. 3 - Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Fondazione potrà, tra l'altro, svolgere le seguenti attività: condurre attività di studio, ricerca, progettazione, consulenza, informazione e formazione nel settore sopra indicato; condurre attività promozionali e di pubbliche relazioni, inclusa l'organizzazione e la gestione di convegni, seminari, mostre, eccetera; stipulare atti o contratti con soggetti, pubblici o privati, considerati utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; partecipare ad associazioni, enti, istituzioni, organizzazioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al persequimento di scopi simili o affini a quelli della Fondazione; costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di società di persone e/o capitali, nonchè partecipare a società del medesimo tipo; promuovere forme di cooperazione e scambio tra soggetti, pubblici e privati, nazionali e esteri, operanti nel settore interessato dall'attività della Fondazione; svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento degli scopi istituzionali.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso, a qualsiasi titolo, di denaro o beni, mobili e immobili, o altre utilità, impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati in sede di atto costitutivo ovvero, successivamente, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno, a qualsiasi titolo, alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata, che con delibera del Consiglio di indirizzo può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Art. 5 - Fondo di gestione

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- da ogni eventuale provento, contributo, donazione o lascito finalizzato all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima, salvo quanto sopra previsto;
 dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio l'1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio di indirizzo approva il bilancio di previsione dell'esercizio successivo, e, entro il 30 (trenta) aprile successivo, il conto consuntivo di quello decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 (trenta) giugno.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione, o da membri del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva, muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito della gestione annuale, prima che per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

E' vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, del fondo di dotazione nonchè di altri fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 7 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in Fondatori e Partecipanti.

Fondatori

Sono Fondatori i soggetti, pubblici e privati, di cui all'atto costitutivo, che hanno promosso la Fondazione e hanno contribuito alla dotazione del patrimonio iniziale.

Possono divenire Fondatori, a seguito di delibera adottata a maggioranza assoluta dal Consiglio di indirizzo, le persone,

fisiche e giuridiche, pubbliche o private, gli enti o agenzie che contribuiscano al Fondo di dotazione o al Fondo di gestione, nelle forme e nella misura determinate nel minimo dal Consiglio medesimo, ai sensi dell'articolo 10 del presente Statuto.

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti, a seguito di delibera del Consiglio di indirizzo, le persone, fisiche e giuridiche, pubbliche e private, gli enti e le associazioni che contribuiscono agli scopi della Fondazione:

- 1) con conferimenti in denaro in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio di indirizzo;
- 2) con l'attribuzione di beni, materiali e immateriali, e servizi;
- 3) con attività professionali di particolare rilievo.
- Il Consiglio di indirizzo potrà determinare, con regolamento, la possibile suddivisione e il raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione, in relazione alla continuità, qualità e quantità dell'apporto.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Art. 8 - Esclusione e recesso

- Il Consiglio di indirizzo decide, a maggioranza assoluta, l'esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i sequenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
- I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, ai sensi dell'articolo 24 del Codice Civile, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

Art. 9 - Organi della Fondazione

Gli organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di indirizzo;
- la Giunta esecutiva;
- il Presidente e il Vice Presidente;
- il Comitato tecnico-scientifico;

- l'Assemblea di partecipazione;
- il Revisore dei conti.

Art. 10 - Consiglio di indirizzo

- Il Consiglio di indirizzo è l'organo al quale è riservata la deliberazione degli atti essenziali alla vita della Fondazione e al raggiungimento dei suoi scopi.
- Si compone in modo che siano rappresentati tutti i soggetti Fondatori e altri rappresentanti eletti dall'Assemblea di partecipazione, fermo restando che il numero degli eletti dall'Assemblea di partecipazione non può superare 1/3 (un terzo) dei soci Fondatori.

In ogni caso il numero complessivo di tutti i membri del Consiglio di indirizzo non può essere superiore a 19 (diciannove), di cui 14 (quattordici) Fondatori e 5 (cinque) eletti dall'Assemblea di partecipazione.

La qualità di membro del Consiglio di indirizzo non è incompatibile con quella di membro della Giunta esecutiva.

Il Consiglio, in particolare:

- stabilisce le linee generali delle attività della Fondazione secondo un piano di durata triennale per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto;
- stabilisce i criteri e i requisiti per l'attribuzione della qualifica di Fondatore e di Partecipante, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- nomina 2 (due) componenti della Giunta esecutiva;
- nomina i componenti del Comitato tecnico-scientifico;
- nomina il Revisore dei conti;
- approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta esecutiva;
- approva il regolamento della Fondazione;
- delibera in ordine al patrimonio della Fondazione;
- svolge le ulteriori funzioni statutarie.

A maggioranza assoluta, delibera:

- la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione;
- l'attribuzione della qualifica di Fondatore, ai sensi dell'articolo 7 del presente Statuto;
- eventuali modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio.

Art. 11 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Presiede il Consiglio di indirizzo, la Giunta esecutiva e l'Assemblea dei partecipanti.

Cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese, parti sociali e altri organismi per instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle attività della Fondazione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente, anche per la rappresentanza legale, in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 12 - Giunta esecutiva

La Giunta esecutiva è composta da 5 (cinque) membri, di cui 2 (due) scelti dal Consiglio di indirizzo e 1 (uno) scelto dall'Assemblea di partecipazione. Inoltre, il Dirigente Scolastico Pro-Tempore dell'Istituto Tecnico Professionale "Istituto Istruzione Secondaria Superiore I.I.S.S. "ETTORE MAJORANA"", che ha promosso la costituzione dell'Istituto Tecnico Superiore quale socio Fondatore, e un rappresentante dell'ente locale socio Fondatore fanno parte di diritto della Giunta esecutiva.

I membri della Giunta esecutiva, nominati secondo quanto previsto dal presente articolo, restano in carica per un triennio e sono rieleggibili, salvo revoca da parte dell'organo che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

La Giunta esecutiva provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria e alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, ai fini dell'attuazione del piano triennale di attività deliberato dal Consiglio di indirizzo. La Giunta esecutiva provvede a predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo, da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

Provvede a predisporre lo schema di regolamento della Fondazione, da sottoporre al Consiglio di indirizzo per l'approvazione.

La Giunta esecutiva è convocata dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, senza obblighi di forma, purchè con mezzi idonei, con almeno 3 (tre) giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

La Giunta esecutiva si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i diversi quorum stabiliti dal presente Statuto.

Le deliberazioni constano da apposito verbale, sottoscritto a norma di legge, steso su apposito libro.

Art. 13 - Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è l'organo interno della Fondazione che formula proposte e pareri al Consiglio di indirizzo in ordine ai programmi e alle attività della Fondazione e definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività.

I suoi componenti, nominati nel numero massimo stabilito dal

Consiglio di indirizzo tra persone particolarmente qualificate nel settore di interesse della Fondazione, restano in carica per un triennio. L'eventuale compenso, o rimborso spese, è determinato all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico.

L'incarico può cessare per dimissioni, incompatibilità o revoca.

Art. 14 - Assemblea di partecipazione

E' costituita dai Fondatori e dai Partecipanti.

L'Assemblea formula pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi e obiettivi della Fondazione, nonchè sui bilanci, preventivo e consuntivo.

Elegge nel suo seno i membri del Consiglio di indirizzo rappresentanti dei Partecipanti e un membro della Giunta esecutiva.

E' presieduta dal Presidente della Fondazione ed è convocata almeno una volta l'anno.

Art. 15 - Revisore dei conti

Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di indirizzo. Resta in carica 3 (tre) esercizi e può essere riconfermato. Può essere revocato in qualsiasi momento, senza che occorra la giusta causa.

E' organo consultivo contabile della Fondazione, vigila sulla gestione finanziaria, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di indirizzo e della Giunta esecutiva.

Art. 16 - Controllo sull'amministrazione della Fondazione

Il Prefetto della Provincia in cui ha sede legale la Fondazione esercita il controllo sull'amministrazione dell'ente, con i poteri previsti dal Capo II, Titolo II, Libro I, del Codice Civile e, in particolare, dall'articolo 23, ultimo comma, e dagli articoli 25, 26, 27 e 28.

Al fine di rendere incisivo e concreto l'esercizio dei poteri di controllo, l'organo competente della Fondazione trasmette al Prefetto, entro 15 (quindici) giorni dall'adozione, le delibere concernenti l'amministrazione della Fondazione.

L'annullamento delle delibere, nei casi previsti dall'articolo 25 del Codice Civile, può essere altresì chiesto, con documentata istanza indirizzata al Prefetto, da 1/3 (un terzo) dei componenti dell'organo che abbia fatto constatare il proprio dissenso nel verbale di adozione della delibera.

Qualora le disposizioni contenute nell'atto di Fondazione non possano attuarsi, ovvero qualora gli amministratori non agiscano in conformità dello Statuto e dello scopo della Fondazione, ovvero commettano gravi e reiterate violazioni di legge, i competenti organi della Fondazione ovvero 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio di indirizzo o della Giunta esecutiva sono tenuti a dare tempestiva informazione al Prefetto, il quale, ove ricorrano i presupposti, provvede all'adozione degli atti previsti dall'articolo 25 del Codice Civile per assicurare il funzionamento dell'ente.

L'inosservanza degli obblighi di informazione e comunicazione al Prefetto, di cui ai commi 2 e 4, può essere valutata ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento dell'amministrazione, di cui all'articolo 25 del Codice Civile.

Art. 17 - Scioglimento della Fondazione

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualunque causa, i beni immobili rimangono ai soci Fondatori sulla base dei rispettivi conferimenti iniziali, mentre quelli mobili vanno destinati secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di indirizzo.

I Fondatori possono richiedere lo scioglimento della Fondazione in caso di non operosità della medesima o di modifiche, anche di fatto, degli scopi per cui la Fondazione stessa è stata costituita. La verifica degli elementi che giustificano la richiesta di scioglimento è rimessa alla insindacabile valutazione di un collegio arbitrale.

Art. 18 - Clausola arbitrale

Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità, saranno deferite a un collegio arbitrale di 3 (tre) arbitri, 2 (due) dei quali nominati da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai 2 (due) arbitri.

In caso di disaccordo il Presidente sarà scelto dal Presidente del Tribunale di competenza, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato dalle 2 (due) parti.

Art. 19 - Norma transitoria

Gli organi della Fondazione possono immediatamente e validamente operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

Art. 20 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo, si applicano gli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e le altre norme vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Firmato:

Anna Ausilia Caroli Maria Giuseppa Giove Patrizia Capobianco Anna Lena Cosima Manca Maria Maggio

Giovanni Casarano

Salvatore Negro

Ugo Lorusso

Silvio Busico

Giuseppina Marasco

Ruggiero Gabriele

Giuseppe Negro

Andrea Salvati

Maria Lucia Abate

Antonio Poletti

Leonardo Luigi Nuccio

Danza Luciana

Antonio Fiore

Francesco Ancona

Antonello Denuzzo

Alberto Monno

Marco Gabellone

Eleonora Colazzo

Rosa Maria Simone

Fabio Pollice

Stefano De Riccardis

Filomena Martino

Luigi Arigliano

Fumarola Michele

Lerario Vitantonio

Carmine Luciano Barbetta

Massimo Giurgola

Cosimo Abatematteo

Chirulli Pietro Vito

Carmelo Marangi

Fabiana Filomena

Tommaso D'Antico

Paola Gennaccari

Rosamaria Loconte

Maria Carmela Punzi Notaio. Vi è il sigillo.